



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE VENETO

composta dai Magistrati:

Marta **TONOLO** Presidente

Roberto **ANGIONI** Giudice relatore

Daniela **ALBERGHINI** Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di conto iscritto al **n. 32065** del registro di Segreteria avente ad oggetto il conto giudiziale **n. 61393** dell'agente contabile **DAMBELLO MARCO**, consegnatario di beni mobili del Ministero della Difesa - Aeronautica Militare - 2° Reparto Manutenzione Missili, Padova – per il periodo **01/01/2017 – 31/12/2017**, depositato in data **26.07.2019**.

Vista la relazione **n. 268/2024** del 5.7.2024 del Magistrato Istruttore sul conto;

Vista la memoria depositata dall'Amministrazione militare in data 1.10.2024;

Esaminati gli atti di causa;

Uditi, nella pubblica udienza del 17 ottobre 2024, celebrata con l'assistenza del funzionario Dott.ssa Paola Franchini, il giudice relatore, Cons. Roberto

	Angioni, e il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore	
	Generale Massimiliano Sutto, come da separato verbale;	
	SVOLGIMENTO IN FATTO	
	1. Con relazione n.268/2024 del 5.07.2024 , il magistrato relatore del conto	
	giudiziale n. 61393 dell’agente contabile DAMBELLO MARCO ,	
	consegnatario di beni mobili del Ministero della Difesa - Aeronautica	
	Militare - 2° Reparto Manutenzione Missili, Padova – per il periodo	
	01/01/2017 – 31/12/2017 , depositato in data 26.07.2019 .	
	Rappresentava in particolare che:	
	- sotto il profilo formale il conto del consegnatario era stato compilato	
	mediante il modello 16/M di riepilogo valutativo delle variazioni di carico	
	dei materiali assegnati al magazzino.	
	- che non era invece stato utilizzato il modello 24, come previsto dal d.P.R.	
	n.194/1996 o altro analogo modello al fine di dare conto di quanto previsto	
	dall’art. 519, comma 3 del d.P.R. 90/2010, con conseguente irregolarità	
	anche sostanziale perché il conto risultava non idoneo a rappresentare i	
	risultati della gestione contabile del consegnatario di beni, come previsto	
	dall’art.140, comma 2, C.G.C..	
	Chiedeva, pertanto, la fissazione dell’udienza di discussione non essendo	
	possibile l’approvazione delle risultanze contabili e il discarico dell’agente.	
	2. In data 1.10.2024 l’Amministrazione militare depositava in atti una	
	memoria con la quale deduceva che l’agente contabile aveva provveduto al	
	deposito del conto amministrativo e giudiziale nei confronti della	
	competente Direzione di Amministrazione in ossequio al quadro normativo	
	di riferimento per l’Amministrazione Difesa e, in particolare, mediante la	
	2	

	modulistica a tal fine prevista dalle Istruzioni Tecnico-Applicative al	
	Regolamento per l’Amministrazione e la contabilità degli organismi della	
	Difesa approvate con Decreto del Ministro della Difesa in data 20 dicembre	
	2006, utilizzando la piattaforma digitale del Sistema Informativo Logistico	
	Efficienza (SILEF), come risultante dai documenti allegati alla suddetta	
	memoria (modelli 8/M, 9/M e 10/M) a miglior specificazione delle risultanze	
	meramente riepilogative del modello 16/M. Gli stessi allegati non erano stati	
	invece trasmessi alla Corte dei conti, per prassi consolidata, anche in	
	ossequio all’art. 140, c. 5, C.G.C., il quale statuisce che <i>“gli allegati e la</i>	
	<i>correlata documentazione giustificativa della gestione non sono trasmessi</i>	
	<i>alla Corte dei conti unitamente al conto, salvo che la Corte stessa lo</i>	
	<i>richieda. La documentazione è tenuta presso gli uffici dell'amministrazione a</i>	
	<i>disposizione delle competenti sezioni giurisdizionali territoriali nei limiti di</i>	
	<i>tempo necessari ai fini dell'estinzione del giudizio di conto”</i> .	
	3. All’udienza odierna, presenti personalmente l’agente contabile, i	
	rappresentanti dell’Amministrazione militare, il Pubblico Ministero	
	concludeva per la dichiarazione di irregolarità del conto.	
	CONSIDERATO IN DIRITTO	
	4. Preliminarmente osserva il Collegio che il giudizio di conto si svolge, nel	
	rispetto del principio di legalità, al fine di valutare la regolarità delle gestioni	
	degli agenti contabili dello Stato e delle Pubbliche Amministrazioni, come	
	chiaramente evincibile dallo stesso tenore testuale dell’art. 137 C.G.C., a	
	termini del quale <i>“La Corte dei conti giudica sui conti degli agenti contabili dello</i>	
	<i>Stato e delle altre pubbliche amministrazioni secondo quanto previsto a termini di</i>	
	<i>legge”</i> .	
	3	

	Dunque, secondo consolidato indirizzo interpretativo, il giudizio di conto,	
	come affermato dalla Corte costituzionale (sentenza n. 59/2024) “ <i>si configura</i>	
	<i>essenzialmente come una procedura giudiziale a carattere necessario, volta a</i>	
	<i>verificare se chi ha avuto maneggio di denaro pubblico e ha avuto in carico risorse</i>	
	<i>finanziarie provenienti da bilanci pubblici è in grado di rendere conto del modo</i>	
	<i>legale in cui lo ha speso, e non risulta gravato da obbligazioni di restituzione”. In</i>	
	<i>quanto tale, il giudizio di conto ha come destinatari non già gli ordinatori della</i>	
	<i>spesa, bensì gli agenti contabili che riscuotono le entrate ed eseguono le spese</i>	
	<i>(Corte costituzionale n. 292 del 2001) ed è funzionale a dare garanzia della</i>	
	<i>corretta gestione del pubblico denaro proveniente dalla generalità dei contribuenti</i>	
	<i>e destinato al soddisfacimento dei pubblici bisogni (Corte costituzionale n. 59 del</i>	
	<i>2024); tale garanzia costituzionale di correttezza gestionale del pubblico denaro si</i>	
	<i>attua proprio attraverso lo strumento del rendiconto giudiziale (Corte</i>	
	<i>costituzionale n. 1007 del 1998 e n. 114 del 1975), da cui discende il carattere</i>	
	<i>necessario ed ineludibile del giudizio di conto (Corte costituzionale sentenze n. 114</i>	
	<i>del 1975 e n. 292 del 2001). Coerentemente con tale ratio l’oggetto del giudizio di</i>	
	<i>conto è costituito dallo scrutinio di legittimità della gestione dell’agente, attraverso</i>	
	<i>il controllo giudiziale del “conto” consuntivo dallo stesso predisposto e</i>	
	<i>preventivamente sottoposto alle verifiche poste in essere dagli organi</i>	
	<i>dell’amministrazione, nell’ambito dell’autonomo e distinto procedimento di</i>	
	<i>parificazione (art. 138 c.g.c.)” (da ultimo, nello stesso senso, Corte dei conti</i>	
	Sez. Lazio n. 292/2024, ma si veda anche, <i>ex plurimis</i> , Corte dei conti Sez.	
	Emilia Romagna n.88/2023 e Sez. Liguria n.71/2022)	
	5. Alla stregua delle superiori considerazioni, risulta che il referente del	
	conto giudiziale è, per espressa disposizione normativa, esclusivamente	
	4	

	l'agente contabile e non invece l'amministrazione o chi per essa assume la	
	responsabilità della trasmissione del conto alla competente Sezione	
	giurisdizionale della Corte dei conti, costituendo, quest'ultimo, soltanto un	
	mero adempimento amministrativo, ontologicamente diverso rispetto a	
	quello della resa del conto.	
	Ed infatti, secondo consolidato principio generale della materia, immanente	
	alla stessa struttura del processo sul conto, l'agente contabile è	
	automaticamente costituito in giudizio per il fatto stesso del deposito del	
	conto, secondo quanto previsto dall'art. 140, comma 3, C.G.C. (<i>"Il deposito</i>	
	<i>del conto costituisce l'agente dell'amministrazione in giudizio"</i>).	
	6. L'ineludibilità della giurisdizione e della competenza del Giudice	
	contabile, che trova fondamento nell'art. 103, comma 2, della Carta	
	costituzionale (<i>"La Corte dei conti ha giurisdizione nelle materie di contabilità</i>	
	<i>pubblica e nelle altre specificate dalla legge"</i>), non consente quindi che alla	
	verifica del conto possa supplirsi attraverso verifiche interne, tra l'altro del	
	tutto potenziali, pur se regolate dalla stessa Pubblica Amministrazione sulla	
	base di rigorosa e precisa disciplina: l'ordinamento infatti attribuisce in via	
	esclusiva al magistrato contabile - in posizione di terzietà rispetto alla stessa	
	Amministrazione - l'esame dei conti e la verifica della regolarità delle	
	relative gestioni pubbliche, secondo moduli e procedure ben definiti e non	
	suscettibili di essere derogati.	
	7. Venendo al merito delle questioni sollevate dal magistrato relatore del	
	conto, occorre anzitutto chiarire che l'agente contabile, quale consegnatario	
	di beni mobili (nel caso di specie, del Ministero della Difesa - Aeronautica	
	Militare - 2° Reparto Manutenzione Missili, Padova), non assume un mero	
	5	

	obbligo di vigilanza sui beni a lui affidati e sul loro corretto utilizzo da parte	
	di coloro ai quali questi vengono assegnati, né deve limitarsi a rendicontare	
	tale gestione alla propria Amministrazione.	
	In quanto agente consegnatario, egli assume, per legge, un pregnante obbligo	
	di custodia, implicante, come correttamente indicato nella relazione di	
	irregolarità a firma del magistrato relatore del conto, l'obbligo della resa del	
	conto giudiziale ai sensi dell'art. 519, comma 3, del d.P.R. 90/2010, al fine	
	di dimostrare, con tale documento contabile: a) il debito per il materiale	
	esistente all'inizio dell'esercizio e della gestione; b) il materiale avuto in	
	consegna nel corso dell'esercizio o della gestione, descritto negli ordini di	
	carico; c) il materiale distribuito, somministrato o altrimenti consegnato,	
	descritto negli ordini di scarico; d) il materiale rimasto al termine	
	dell'esercizio o della gestione (art. 519, c. 3, d.P.R. n. 90/2010).	
	8. Tali necessarie risultanze, viceversa, non si rinvergono nel caso di specie	
	all'interno del conto compilato sul modello 16/M trasmesso	
	dall'Amministrazione e pertanto, già solo per tale motivo, il conto in	
	giudizio deve ritenersi carente e dunque irregolarmente predisposto, in	
	quanto non aderente alle prescrizioni di legge finalizzate a dare contezza	
	della movimentazione contabile.	
	Seppur, come rilevato da parte della difesa dell'Amministrazione, l'utilizzo	
	del modello 24, previsto dalla disciplina relativa agli enti locali di cui al	
	d.P.R. 194/1996 non è in verità automaticamente estensibile	
	all'Amministrazione militare e la mancata adozione di una determinata	
	forma o modello non può incidere sulla validità del conto, risulta, tuttavia	
	necessario che il conto medesimo esibisca, nella sostanza, tutti i dati richiesti	
	6	

dall'art. 616 del R.D. n. 827/1924 e dall'art. 519, comma 3, d.P.R. 90/2010, elementi essenziali per rappresentare fedelmente la gestione, e quindi dia atto del carico, dello scarico e dei resti di cui esigere l'introito, dell'esito e della rimanenza.

In tal senso, le Istruzioni tecnico – applicative al regolamento per l'amministrazione e la contabilità degli organismi della Difesa (approvate con DM del 20 dicembre 2006), richiamate dalle memorie difensive depositate in atti, autonomamente acquisite dal Collegio giudicante, (capo IX, par.12, punto n.2, disciplinante le “*Norme per la resa della contabilità*”) che il Modello 16/M (riepilogo valutativo delle variazioni) è solo uno dei modelli che compongono il conto e che devono essere necessariamente trasmesse alla Sezione giurisdizionale della Corte dei conti, ai fini dell'esame del conto giudiziale, in quanto contengono tutte le informazioni rilevanti ai fini del rispetto delle previsioni dell'art. 616 del R.D. n. 827/1924 e dell'art. 519, comma 3, d.P.R. n. 90/2010.

In tal senso il DM 20.12.2006 dispone:

“Il conto giudiziale ed il conto amministrativo sono costituiti dai seguenti documenti:

a) ordini di carico e scarico, emessi nel periodo di riferimento e corredati della relativa documentazione giustificativa;

b) elenco degli ordini di carico e di scarico emessi ed annullati, ovvero non quietanzati (Allegato modello 6/M);

c) prospetto analitico delle consistenze, dei movimenti e delle rimanenze dei materiali in carico (allegato modello 11/M);

d) riepilogo valutativo del registro analitico (Allegato modello 9/M);

		specie, irregolare.	
		I modelli allegati (tardivamente) al conto e relativi ai soli registri di magazzino non consentono nel concreto l'esame del conto, poiché non risulta un riepilogo riassuntivo delle consistenze iniziali e finali dei beni suddivisi per categoria, le quali vengono rappresentate esclusivamente in via analitica dal modello 8/M (registro analitico delle consistenze, dei movimenti e delle rimanenze dei materiali, che si compone di ben 1599 pagine), ovvero in via riepilogativa per categoria solo in termini di valore (attraverso il modello 10/M).	
		Gli stessi modelli sopra indicati, in quanto espongono, come sopra indicato, i dati richiesti dalla legge per la presentazione del conto giudiziale, non possono certamente essere poi confusi con la documentazione amministrativa e di dettaglio di supporto al conto (ad es. i singoli ordinativi e documenti attestanti la distribuzione del materiale) questi sì, costituenti allegati da non inoltrare alla Sezione giurisdizionale della Corte dei conti e verificabili solo a domanda.	
		10. Per quanto finora esposto, il Collegio ritiene che non possa procedersi all'approvazione del conto giudiziale n. 61393 dell'agente contabile DAMBELLO MARCO , consegnatario di beni mobili del Ministero della Difesa - Aeronautica Militare - 2° Reparto Manutenzione Missili, Padova – per il periodo 01/01/2017 – 31/12/2017 , depositato in data 26.07.2019 .	
		Quanto alle spese di giudizio, in assenza di statuizione di condanna, non è luogo a provvedere sulle stesse.	
		P.Q.M.	
		la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Veneto,	
		9	

